

Elenco 1b

ELENCO DELLE PROCEDURE COMUNI ALLA BANCA D'ITALIA E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA**LEGENDA**

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni¹:

RMVU: Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

RQMVU: Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (BCE/2014/17)

TUB: Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"

TUF: Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"

Circolare 229: Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 "Istruzioni di vigilanza per le banche"

Circolare 285: Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche"

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio: Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015

Dipartimento di vigilanza: Dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria

Servizio SB1: Servizio Supervisione bancaria uno

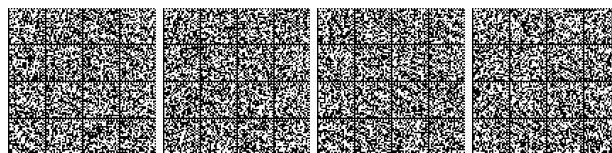
Servizio SB2: Servizio Supervisione bancaria due

Servizio SIF: Servizio Supervisione intermediari finanziari

Servizio RIV: Servizio Rapporti istituzionali di Vigilanza

URGC: Unità di risoluzione e gestione delle crisi

¹ Il richiamo alle fonti normative citate si intende comprensivo delle successive modifiche e integrazioni.



Elenco 1b

Soggetti vigilati significativi: i soggetti elencati all'art. 2, punto 16, dell'RQMVU

Soggetti vigilati meno significativi: i soggetti elencati all'art. 2, punto 7, dell'RQMVU

Procedure comuni: ai fini del presente regolamento, le procedure di cui all'art. 4, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento UE n. 1024/2013 e all'art. 2, n. 3 del Regolamento UE n. 468/2014, ad eccezione delle procedure previste agli artt. 75, 79 e 82 del Regolamento UE n. 468/2014.

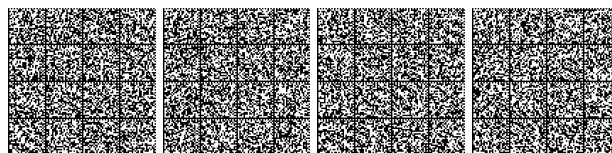
PROCEDURE COMUNI

Criteri di individuazione delle Unità organizzative responsabili

Nell'ambito delle procedure comuni di cui al presente Elenco, l'unità organizzativa responsabile per la fase procedimentale di competenza della Banca d'Italia, salvo i casi per i quali è espressamente indicato il Servizio RIV o l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi, è:

- a. il Servizio SB1 per i soggetti vigilati significativi, nonché per i soggetti vigilati meno significativi assegnati alla propria competenza²;
- b. il Servizio SB2 per tutti gli altri soggetti vigilati meno significativi.

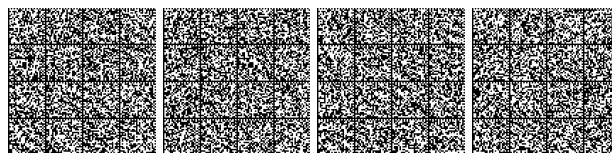
² Cfr. scheda "Competenze di vigilanza" alla pagina dedicata a ciascun intermediario, cui si accede tramite la funzione "ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA": <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAIquiry-public/ng/home>



Elenco Ib

N.	PROCEDURA COMUNE	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE DELLA PROCEDURA (giorni/mesi)	FONTI NORMATIVE
1	Autorizzazione all'attività bancaria ³	RIV	180 giorni	Artt. 4 e 14 RMVU Artt. 73-78 RQMVU Artt. 14 e 15 TUB Circolare 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1
2	Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria	RIV (nei casi di cui all'art. 14, co. 3-bis, TUB, quando c'è connessione a uno dei procedimenti autorizzativi di competenza del Servizio) URGC (nei casi di cui all'art. 14, co. 3-ter, TUB) Altri casi: cfr. <i>Criteri di individuazione</i>	120 giorni	Artt. 4 e 14 RMVU Artt. 80-84 RQMVU Art. 14 TUB Circolare 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1

³ Ai sensi dell'art. 14, par. 1 e 2, del Regolamento UE n. 1024/2013 e dell'art. 75 del Regolamento UE n. 468/2014, l'istanza è rigettata direttamente dalla Banca d'Italia quando non sussistono le condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione (cfr. art. 16, co. 3 del presente regolamento).



Elenco 1b

4	Acquisizione di partecipazioni qualificate ⁴	Cfr. <i>Criteri di individuazione</i>	60 giorni lavorativi ⁵	Artt. 4 e 15 RMVU Artt. 85-87 RQMVU Art. 19 e 63 TUB Circolare 229, Titolo II
5	Autorizzazione di banche all'esercizio di servizi di investimento ⁶	RIV (nei casi di contemporanea autorizzazione all'attività bancaria) Altri casi: cfr. <i>Criteri di individuazione</i>	180 giorni	Artt. 4 e 14 RMVU Artt. 73-78 RQMVU Art. 19 TUF Circolare 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1
6	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento	RIV (nei casi di contemporanea revoca dell'autorizzazione bancaria ex art. 14, co. 3-bis TUB)	120 giorni	Art. 20-bis, co. 4, TUF Circolare 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1

⁴ Salvi i casi previsti all'art. 19, co. 5-ter, TUB.

⁵ Il termine per la conclusione della procedura di acquisizione di partecipazioni qualificate al capitale di banche si computa secondo il calendario della Banca centrale europea ai sensi dell'art. 2, paragrafo 28 del RQMVU.

⁶ Ai sensi dell'art. 14, par. 1 e 2, del Regolamento UE n. 1024/2013 e dell'art. 75 del Regolamento UE n. 468/2014, l'istanza è rigettata direttamente dalla Banca d'Italia quando non sussistono le condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione (cfr. art. 16, co. 3 del presente regolamento).



Elenco 1b

		Altri casi: cfr. <i>Criteri di individuazione</i>		
7	Autorizzazione di banche italiane all'esercizio delle funzioni di depositario di OICR o di fondi pensione ⁷	RIV (nei casi di contemporanea autorizzazione all'attività bancaria) Altri casi: cfr. <i>Criteri di individuazione</i>	180 giorni	Artt. 4 e 14 RMVU Artt. 73-78 RQMVU Art. 47 TUF Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, Titolo VIII, Capitolo 1
8	Autorizzazione all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili ⁸	RIV (nei casi di contemporanea autorizzazione all'attività bancaria) Altri casi: cfr. <i>Criteri di individuazione</i>	180 giorni	Artt. 4 e 14 RMVU Artt. 73-79 RQMVU Art. 49 TUB Circolare n. 229, Titolo V, Capitolo 4

⁷ Non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 4 e 14 RMVU e degli artt. 73-78 RQMVU l'autorizzazione di succursali di banche comunitarie all'esercizio delle funzioni di depositario ai sensi dell'art. 47 TUF.

⁸ Ai sensi dell'art. 14, par. 1 e 2, del Regolamento UE n. 1024/2013 e dell'art. 75 del Regolamento UE n. 468/2014, l'istanza è rigettata direttamente dalla Banca d'Italia quando non sussistono le condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione (cfr. art. 16, co. 3 del presente regolamento).

